

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 20 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6265 - Area Generale di Coordinamento Gestione del Territorio - Deliberazione n. 7143/2001 - Costituzione società di capitali per la gestione di Beni e Attività Culturali. (con allegati).

Allegato B

STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Durata

Art. I

E' costituita la società per azioni denominata SCABEC S.p.A.

Art. II

La società ha sede legale in Napoli alla via S.Lucia n. 81 e potrà istituire altrove, purché in Italia, sedi secondarie, agenzie, rappresentanze.

Art. III

La società ha durata fino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

TITOLO SECONDO **Oggetto sociale**

Art. IV

La società ha lo scopo di valorizzare il sistema dei Beni e delle Attività Culturali quale fattore dello sviluppo economico della Regione Campania. La società si pone l'obiettivo di costituire un punto di eccellenza per il settore, confrontandosi anche con le migliori esperienze internazionali.

Art. V

La società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà:

1. gestire direttamente, i Beni e le Attività Culturali così come individuati dal D.Lgs. n. 490/99;
2. progettare e mettere in atto strumenti, anche innovativi, in tutte le aree d'impresa; particolare attenzione andrà posta alle tematiche del Personale, dei diritti d'autore ed immagine e dell'informatica funzionale ai Beni ed Attività Culturali;
3. effettuare studi e ricerche sulla situazione esistente e sul potenziale economico della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, individuando i fattori critici di successo e gli eventuali ostacoli allo sviluppo, nel contesto regionale, nazionale ed internazionale;
4. progettare e realizzare piani di promozione integrati e complessivi per la fruizione di Beni e delle Attività Culturali; organizzare mostre ed altri eventi culturali di ampio respiro, classificabili come "a regia regionale"; promuovere spettacoli ed eventi turistici collegati alla fruizione dei Beni Culturali;

5. promuovere a livello locale opportunità di creazione di impresa nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali, offrendo servizi di assistenza nella fase di avvio;
6. erogare servizi di supporto ad iniziative nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali promosse da altri operatori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promozione convegnistica);
7. effettuare studi su consistenza e tipologia delle professionalità necessarie allo sviluppo del settore dei Beni e delle Attività Culturali;
8. monitorare sistematicamente le opportunità di accesso a fondi ed agevolazioni finanziarie, tra cui: POR asse II; POR asse III - Risorse Umane; POR misura 6.5 - Sviluppo della internazionalizzazione e della cooperazione internazionale e POR asse IV - Turismogestire per conto della Regione o di altri soggetti, e sulla base di apposite convenzioni, fondi finalizzati a interventi nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali, istituiti con legge regionale, nazionale o provenienti dall'Unione Europea;
10. promuovere a livello regionale un sistema catalografico integrato, individuando anche le possibilità di sviluppi nella modellistica e di ritorni commerciali;
11. svolgere e/o promuovere, all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali (ed in relazione alla valorizzazione di centri storici, complessi monumentali, parchi di interesse archeologico od ambientale e simili), azioni per il recupero, la ristrutturazione, la riconversione e la rivendita di attività immobiliari, anche mediante lo strumento della Finanza di Progetto;
12. promuovere e sviluppare, all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, accordi, consorzi e convenzioni con Enti Locali, altri soggetti pubblici o privati, imprese e/o investitori sia nazionali sia internazionali;
13. svolgere attività di informazione, addestramento e formazione professionale nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali, anche attraverso strumenti innovativi e convenzioni con le università;
14. svolgere, anche attraverso accordi di natura commerciale, attività di progettazione, prototipazione, sviluppo ed applicazione delle tecnologie informatiche alla filiera dei Beni e delle Attività Culturali;
15. provvedere, sulla scorta di appositi atti di assegnazione, all'esercizio di altre attività all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali.

Art. VI

La Società potrà compiere tutte le azioni che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO TERZO Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. VII

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (un milione), ripartito in quote ciascuna di valore nominale di Euro 1.000,00 (mille). Il capitale potrà essere aumentato, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Le nuove azioni saranno, in questo caso, offerte ai Soci in opzione, in proporzione al capitale da essi posseduto. In ogni caso l'aumento di capitale sociale dovrà mantenere la presenza della Regione Campania in misura maggiore o eguale al 51%. Le azioni sono tutte nominative ed il loro trasferimento può avvenire ai sensi di legge. Il socio che per atto tra i vivi intenda trasferire a qualsivoglia titolo a terzi, anche soci, in tutto o in parte, le quote ovvero i diritti di opzione spettanti in caso di aumento di capitale sociale, ovvero intenda costituire in usufrutto a favore di terzi, in tutto o in parte, le quote sociali, dovrà ottenere il preventivo gradimento del CdA e farne offerta di vendita ad altri soci per il tramite il CdA. Le parti possono modificare la partecipazione al capitale sociale anche al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci. La società sarà sempre composta con capitale pubblico maggioritario.

Art. VIII

La Società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la determinazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione.

TITOLO QUARTO
Assemblee

Art. IX

L'Assemblea e' ordinaria e straordinaria. Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del CdA.

Art. X

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, esigenze da enunciarsi dall'organo amministrativo prima della scadenza del termine ordinario, l'assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. XI

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere fissato per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta. Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, se sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano gli amministratori e i sindaci effettivi.

Art. XII

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. I Soci possono farsi rappresentare da altra persona, esclusi gli Amministratori, sindaci, dipendenti della società o di eventuali società controllate.

Art. XIII

L'assemblea è presieduta dal Presidente del CdA. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato dal Presidente, anche non socio e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

Art. XIV

Fermo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta. Salvo che non avvengano per acclamazione unanime, le nomine delle cariche sociali devono essere fatte a maggioranza relativa ed in caso di parità dei voti resterà eletto il candidato espresso dal maggiore azionista. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci intervenuti.

Art. XV

L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega almeno il 51% del capitale sociale.

Art. XVI

L'assemblea nomina i membri del CdA, determinando il compenso dei Consiglieri. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno il verbale viene redatto dal Notaio scelto da lui.

TITOLO QUINTO

Amministrazione

Art. XVII

La società è amministrata da un CdA nominato dall'Assemblea, composto, oltre al Presidente, da membri in un numero variabile da due a sei, la cui maggioranza è nominata su designazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Art. XVIII

Il Presidente, nominato su designazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania, è componente di diritto del CdA. Il Presidente adotta, in casi di urgenza e salvo ratifica del CdA nella prima riunione successiva da tenersi, a pena di decadenza, entro 30 giorni, gli atti urgenti ed indifferibili.

Art. XIX

Il CdA si riunisce nella sede della società, su convocazione del Presidente ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima. Per la validità della costituzione del CdA è necessaria la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del CdA sono validamente assunte con la maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. XX

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza alcuna eccezione, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci. Delibera altresì sulle azioni giudiziarie.

Art. XXI

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice presidente. La rappresentanza della società spetta anche all'Amministratore Delegato nei limiti previsti nella delibera di delega. Il Consiglio può anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più amministratori e procuratori tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri ed ai terzi assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti ed interessenze anche sotto forma di partecipazione agli utili in quella misura, in quei modi e a quelle condizioni che reputerà del caso di fissare.

TITOLO SESTO

Collegio Sindacale

Art. XXII

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, di cui uno nominato su designazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania, e due sindaci supplenti, ai quali si applicano le norme del codice civile. Il membro di nomina regionale assume le funzioni di Presidente. Gli emolumenti dei sindaci sono stabiliti dall'Assemblea.

TITOLO SETTIMO

Bilancio - utili - relazioni

Art. XXIII

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. XXIV

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Dal residuo verrà prelevato l'importo da assegnare al Consiglio di Amministrazione nella misura che sarà determinata di volta in volta dalla Assemblea. L'ulteriore residuo verrà distribuito fra gli azionisti, salvo che venga diversamente deliberato dall'Assemblea.

Art. XXV

Il pagamento dei dividendi e' effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 2333 comma 1, la Regione Campania destina la propria quota parte derivante dalla partecipazione agli utili ad una apposita riserva, intendendo con ciò favorire lo sviluppo della Società.

Art. XXVI

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società.

Art. XXVII

Entro il 15 maggio successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale dovrà essere inviata alla Giunta Regionale e agli altri soci copia del bilancio corredato dalle Relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale e dal verbale di approvazione dell'Assemblea. La società dovrà predisporre ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificare la compatibilità con il programma economico regionale. Tale relazione dovrà essere presentata alla Giunta Regionale e agli altri soci entro il 15 settembre di ogni anno. La società dovrà inoltre presentare ogni semestre alla Giunta Regionale e agli altri soci una relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate.

TITOLO OTTAVO

Scioglimento e liquidazione

Art. XXIX

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.